

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 07.10.2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

Indice

Articolo 1 - Premessa

Articolo 2 - Norme di riferimento e principi generali

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 - Finalità degli impianti

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche

Articolo 6 - Informativa

Articolo 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Articolo 8 – Compiti e responsabilità

Articolo 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

Articolo 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

Articolo 11 – Installazione e successive implementazioni dei sistemi di videosorveglianza

Articolo 12 - Modalità di raccolta dei dati personali

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

Articolo 14 - Durata della conservazione dei dati

Articolo 15 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

Articolo 16 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 17 - Accesso ai dati

Articolo 18 - Diritti dell'interessato

Articolo 19 - Il deposito dei rifiuti

Articolo 20 - Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Articolo 21 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

Articolo 22 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Articolo 23 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Articolo 24 - Pubblicità del regolamento

Articolo 25 – Norma di rinvio

Articolo 26 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 27 – Modifiche regolamentari

Articolo 28 – Disposizioni finale ed entrata in vigore

Articolo 1 - Premessa

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comando di Polizia Locale del Comune;
- 2) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di sistemi di videosorveglianza che fanno uso di telecamere fisse e/o mobili.
- 3) Un sistema di videosorveglianza è costituito da dispositivi analogici e digitali nonché da software per acquisire immagini, gestirle e mostrarle a uno o più operatori. I suoi componenti sono categorizzabili come segue:
 - a. Ambiente video per l'acquisizione delle immagini, le interconnessioni e la gestione immagini:
 - l'acquisizione delle immagini per generare un'immagine del mondo reale in un formato tale da poter essere utilizzata dal resto del sistema;
 - le interconnessioni comprendono tutte le trasmissioni di dati all'interno dell'ambiente video, vale a dire connessioni e comunicazioni (esempi di connessioni sono cavi, reti digitali e trasmissioni wireless. Le comunicazioni descrivono tutti i segnali video e dati di controllo, che potrebbero essere digitali o analogici);
 - la gestione delle immagini comprende l'analisi, la conservazione e la presentazione di un'immagine o di una sequenza di immagini.
 - b. Dal punto di vista della gestione del sistema, un sistema di videosorveglianza ha le seguenti funzioni logiche:
 - gestione dei dati e delle attività, comprendente la gestione dei comandi degli operatori e delle attività generate dal sistema (procedure di allarme, operatori di allarme);
 - le interfacce con altri sistemi che potrebbero includere la connessione ad altri sistemi di sicurezza (controllo accessi, allarme antincendio) o non legati alla sicurezza (sistemi di gestione edifici, riconoscimento automatico delle targhe).
 - c. La sicurezza di un sistema di videosorveglianza consiste nella riservatezza, nell'integrità e nella disponibilità del sistema e dei dati:
 - la sicurezza del sistema comprende la sicurezza fisica di tutti i componenti del sistema e il controllo dell'accesso al sistema di videosorveglianza, o la sicurezza dei dati comprende la prevenzione della perdita o della manipolazione dei dati.
- 4) Per il presente regolamento un sistema di videosorveglianza è un complesso di strumenti, come descritti al paragrafo precedente, finalizzati alla vigilanza in remoto mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
- 5) Il presente regolamento è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza installati, mantenuti e gestiti dal Comune:
 - a. si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
 - b. adottando tutte le misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati riducendo quindi al minimo l'utilizzazione dei dati personali.

- 6) L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri o necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e per lo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Articolo 2 - Norme di riferimento e principi generali

1) Norme di riferimento:

- a. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di seguito RGPD)
 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 – Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".
 - Circolare dell'11 settembre 2020 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza
 - Art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board);

- Art.5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.
- b. I dati personali raccolti per l'esecuzione di un compito di autorità competente per le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali sono trattati nel rispetto dei principi dell'art.3 del D.lgs. 51/2018, e:
- per le limitazioni alla raccolta dei dati e per la loro cancellazione è applicato l'art. 12 del D.lgs. 51/2018;
 - per il diritto di accesso ai dati ed alle immagini personali l'art. 11 del D.lgs. 51/2018;
 - per la conservazione dei dati l'arti. 4 del D.lgs. 51/2018.
- c. I dati personali raccolti per l'esecuzione compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri diversi da quelli del punto precedente di cui è investito il Titolare del trattamento sono trattati nel rispetto dei principi dell'art.5 del Reg. UE/2016/679, e:
- per le limitazioni alla raccolta dei dati e la loro cancellazione sono applicati gli articoli 18 e 17 del Reg. UE/2016/679.
 - per il diritto di accesso ai dati ed alle immagini personali l'art. 15 del Reg. UE/2016/679.

2) Principi generali

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 dell'RGPD:

- a. liceità, quale rispetto della normativa: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
- b. proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
- c. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del Titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;
- d. necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da

escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 3 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a. per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- b. per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all’articolo 4;
- c. per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video o foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- d. per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e. per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f. per “titolare”, il Comune di Gressoney-Saint-Jean, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. per "responsabile interno", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare, che opera sotto la sua autorità e designata dal medesimo allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003;
- h. per “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento (sempre soggetto esterno);
- i. per “Responsabile della protezione dei dati” (RDP/DPO art. 39, Regolamento UE 2016/679) la persona fisica o giuridica designata dal titolare del trattamento al compito di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, sorvegliare l’osservanza delle normative relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai

trattamenti e alle connesse attività di controllo, fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 (Valutazione d'impatto – DPIA), cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

- j. per “incaricati” o “addetti”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal responsabile interno;
- k. per “interessato”, la persona fisica che può essere identificata o identificabile, a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per “limitazione”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p. per “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Si rinvia inoltre a quanto previsto dall'art. 4 dell'RGPD.

Articolo 4 - Finalità degli impianti

1) Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono relative alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni:

- a. dal decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- b. dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c. dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti;

e possono essere così riassunte:

- a. attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b. la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.lgs. 51/2018;
- c. l'attivazione di uno strumento operativo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- d. vigilare sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure, rilevare fenomeni di congestione;

- e. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica; nonché agevolare la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare;
 - f. la protezione della proprietà;
 - g. le attività di rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
 - h. l'acquisizione di fonti di prove in ambito delle attività di polizia amministrativa;
 - i. per eventuali attività di controllo di situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - j. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- 2) Tra le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non sono comprese quelle dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) relative al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche

- 1) Per il raggiungimento delle finalità istituzionali può essere dotata ogni tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini quali, a puro titolo esemplificativo: telecamere fisse e mobili, Body-Cam (sistemi di ripresa indossabili), e Dash-Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio), compresi selettori elettronici di veicoli muniti di targa, autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso pedonale, anche in ZTL, nel rispetto della normativa vigente e delle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
- 2) Le telecamere e/o i sistemi di acquisizione consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Consentono altresì l'estrapolazione di filmati e di fotografie. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.
- 3) In conformità alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) le caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza devono essere adeguate improntate a garantire:
 - a. la sicurezza del sistema, quindi la sicurezza fisica di tutti i componenti del sistema, nonché l'integrità del sistema, vale a dire protezione e resilienza in caso di interferenze volontarie e involontarie nel suo normale funzionamento e controllo degli accessi;
 - b. la sicurezza dei dati, quindi la riservatezza (i dati sono accessibili solo a coloro a cui è concesso l'accesso), l'integrità (prevenzione della perdita o della manipolazione dei dati) e la disponibilità (i dati possono essere consultati ogniqualvolta sia necessario).
 - c. la sicurezza fisica delle apparecchiature di videosorveglianza da furti, atti vandalici, calamità naturali, catastrofi provocate dall'uomo e danni accidentali. Nel caso di sistemi analogici devono

essere particolarmente efficaci perché la sicurezza fisica è l'elemento più importante per la loro protezione.

- 4) La sicurezza del sistema e dei dati vale a dire la protezione da interferenze volontarie e involontarie nel suo normale funzionamento, deve comprendere:
 - a. protezione dell'intera infrastruttura del sistema di videosorveglianza (comprese telecamere remote, cablaggio e alimentazione) contro manomissioni fisiche e furti;
 - b. protezione della trasmissione di filmati attraverso canali di comunicazione sicuri a prova di intercettazione;
 - c. cifratura dei dati;
 - d. utilizzo di soluzioni basate su hardware e software quali firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;
 - e. rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
 - f. strumenti per ripristinare la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi in caso di problemi fisici o tecnici.
- 5) Il controllo degli accessi adottato deve essere in grado di garantire che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre agli altri venga impedito di farlo e le misure che supportano il controllo fisico e logico degli accessi devono includere:
 - a. la garanzia che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio mediante videosorveglianza e in cui vengono conservate le riprese video siano protetti contro l'accesso non supervisionato da parte di terzi;
 - b. il posizionamento dei monitor in modo tale che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli;
 - c. la definizione e l'applicazione delle procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'accesso;
 - d. l'attuazione di metodi e mezzi di autenticazione e autorizzazione dell'utente, tra cui ad esempio la lunghezza delle password e la frequenza della loro modifica;
 - e. la registrazione e la revisione periodica delle azioni eseguite dagli utenti (con riguardo sia al sistema sia ai dati);
 - f. l'esecuzione del monitoraggio e l'individuazione di guasti agli accessi in modo continuativo e la risoluzione in tempi brevi delle carenze individuate.

Articolo 6 - Informativa

- 1) In conformità alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) e a quanto disposto degli artt. 13-14 dell'RGDP è adottato un approccio scalare, attraverso una combinazione di metodi al fine di assicurare la trasparenza che prevede:
 - a. una segnaletica di avvertimento nei pressi delle telecamere (primo livello);
 - b. un'eventuale informativa di dettaglio fornita attraverso una pagina internet dove sono disponibili le informazioni di secondo livello (secondo livello).
- 2) Informativa di primo livello – segnaletica di avvertimento nei pressi delle telecamere.

Le informazioni di primo livello devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi).

Non è necessario rivelare l'ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

L'interessato deve poter stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

Le informazioni fornite devono comunicare: le finalità del trattamento, l'identità del Titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, la base giuridica del trattamento e i recapiti del responsabile della protezione dei dati, la trasmissione dati a terzi, il periodo di conservazione oltre all'indicazione della pagina internet dove sono disponibili le informazioni di secondo livello.

Per la segnaletica di avvertimento è utilizzato un modello conforme al fac-simile riportato sulle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

La segnaletica di avvertimento nei pressi delle telecamere (primo livello) nello specifico:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3) Informativa di secondo livello – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 dell'RGDP.

Le informazioni di secondo livello devono essere facilmente accessibili per l'interessato e oltre alla loro messa a disposizione attraverso la pagina internet indicata sull'informativa di primo livello devono essere facilmente disponibili anche in formato non digitale presso gli uffici comunali. Comunque siano fornite le informazioni, queste devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell'art. 13 dell'RGPD.

4) Per l'utilizzo di particolari strumenti di acquisizione immagini e/o video di tipo mobile, l'assolvimento di fornire segnaletica di avvertimento nei pressi delle telecamere (primo livello) è assolta con l'apposizione del modello, conforme al fac-simile riportato sulle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board), sul veicolo di servizio e/o comunque prima di entrare nella zona sorvegliata, mentre l'informativa di secondo livello sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 dell'RGDP è resa disponibile attraverso la pagina internet indicata sull'informativa di primo livello.

- 5) Per quanto riguarda le apparecchiature tipo body-cam, l'informativa di primo livello è resa verbalmente ai presenti da parte dell'operatore all'inizio della registrazione, mentre l'informativa di secondo livello sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 dell'RGDP è resa disponibile attraverso la pagina internet indicata verbalmente.

Articolo 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

- 1) Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 3, lett. c) dell'RGPD, poiché i trattamenti di dati realizzati mediante i sistemi di videosorveglianza rientrano tra le tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto (cd. DPIA), così come disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi all'art. 35, paragrafo 4 e 5, in quanto trattasi di "sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico", l'Ente in quanto Titolare del trattamento esegue la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali prima della messa in esercizio degli impianti e prima di ogni successiva implementazione degli stessi.
- 2) Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 si consulta con il responsabile della protezione dei Dati (DPO) quando svolge la valutazione di impatto, il quale ha il compito di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto e sorvegliarne lo svolgimento. Nel caso in cui il Titolare non concordi con le indicazioni del DPO motiva e formalizza il suo dissenso.
- 3) Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 dell'RGPD indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio, il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo (Garante protezione dei dati personali) secondo quanto previsto dall'art. 36 dell'RGPD.

Articolo 8 - Compiti e responsabilità

1) GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale con apposito atto individua la dislocazione sul territorio comunale i punti dove sono collocate le telecamere nel rispetto delle regole disciplinate dal presente regolamento, individua anche i locali dove destinati ad ospitare le apparecchiature relative alla videosorveglianza.

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, del contesto e della finalità del trattamento, deve garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi di non gravare sui diritti e le libertà degli interessati.

3) RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

(soggetto designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003)

Il Responsabile della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è designato con atto del Sindaco ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, quale soggetto con specifici compiti e funzioni con il profilo di Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile interno del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente regolamento.

Il Responsabile interno procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile interno, se autorizzato dal Titolare ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, individua e nomina con propri atti i soggetti interni autorizzati al trattamento con il profilo di Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni dell'RGPD; detti incaricati sono opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile interno con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati.

Il Responsabile interno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile interno è responsabile dell'accesso e della sicurezza delle centrali di controllo, degli apparati hardware e dei software.

Il Responsabile interno conserva ed è responsabile della conservazione delle chiavi e di eventuali altri disposti per l'accesso ai locali della sala di controllo, degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti di archiviazione digitale e di ogni altro supporto informatico.

Essendo l'accesso ai dati consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione (password), per assicurare la disponibilità dei dati in caso di prolungata assenza o impedimento di un incaricato il Responsabile interno è il Custode delle copie delle credenziali.

Trattandosi di dati particolari le persone ammesse a qualunque titolo alle registrazioni devono essere identificate e registrate, il Responsabile interno rilascia autorizzazione per la visione dei dati registrati da parte dell'Incaricato ed è responsabile della tenuta di un apposito Registro degli accessi (anche elettronico), nel quale sono riportati ad opera degli Incaricati almeno i seguenti dati:

- un identificativo dell'Incaricato/addetto
- la data e l'ora dell'accesso;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- la motivazione dell'accesso;

È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile interno designato, previa approvazione del Sindaco.

Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

4) RESPONSABILE ESTERNO

(ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD)

Il responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD, è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.

Il Titolare può nominare, qualora si rilevi la necessità, altri responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.

I rapporti con i responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

5) INCARICATI/ADETTI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare e il Responsabile interno, se debitamente autorizzato dal Titolare ai sensi ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 alla specifica funzione nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati e aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Agli incaricati verranno affidati la custodia e la conservazione della propria password e delle chiavi della sala di controllo e dell'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.

L'Incaricato/addetto del trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del responsabile interno.

Articolo 9 - Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

- 1) L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito al Responsabile interno designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e agli Incaricati/Addetti autorizzati e ai Responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.
- 2) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, anche da remoto, dal Titolare o dal Responsabile interno designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
- 3) Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

- 4) Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5) Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile interno designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e agli Incaricati/Addetti autorizzati e ai Responsabili eterni ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.
- 2) Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3) Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Articolo 11 - Installazione e successive implementazioni dei sistemi di videosorveglianza

- 1) Per l'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, sia fisso che mobile, nell'ambito del territorio del Comune è adottata la seguente procedura:
 - a. Il Comando di Polizia Locale, dotandosi del supporto tecnico necessario, predispone il progetto tecnico che individua puntualmente tutte le componenti tecniche del nuovo sistema di videosorveglianza e le misure tecniche ed organizzative che saranno adottate per la sicurezza dei dati personali trattati. Nei casi di impianti con punti ripresa fissa, il progetto, indica in dettaglio e con precisione i punti di installazione e la zona oggetto di ripresa delle telecamere che compongono l'impianto, nel caso invece di punti di ripresa mobili indica i criteri che devono essere rispettati per individuare i punti di ripresa e le modalità con cui devono essere effettuate le riprese.
 - b. La Giunta comunale, attraverso apposita deliberazione, approva i siti di ripresa e/o i criteri che devono essere rispettati per individuare i punti di ripresa e le modalità con cui devono essere effettuate le riprese nel caso di punti di ripresa mobili.
 - c. A seguito dell'approvazione della Giunta comunale dei punti e dei criteri, il Comando di Polizia Locale, dotandosi del supporto tecnico necessario e consultando il DPO, effettua la DPIA e a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 dell'RGPD che indichi che il trattamento presenta un rischio residuale basso procede con le normali procedure adottate dal Comune all'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio del nuovo impianto di videosorveglianza.
- 2) Per l'implementazione impianto di videosorveglianza già in uso del Comune è adottata la seguente procedura:
 - a. Il Comando di Polizia Locale, dotandosi del supporto tecnico necessario, predispone il progetto tecnico che individua puntualmente tutte le modifiche necessarie alle componenti tecniche del nuovo sistema di videosorveglianza e alle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati personali trattati. Nei casi di impianti con punti ripresa fissa, il progetto, indica in dettaglio e con precisione i punti di installazione e le zone oggetto di ripresa delle telecamere che verranno eliminati, spostati o aggiunti, nel caso invece di punti di ripresa mobili indica le eventuali modifiche i criteri che devono essere rispettati per individuare i punti di ripresa e le modalità con cui devono essere effettuate le riprese.

- b. La Giunta comunale attraverso apposita deliberazione approva la nuova configurazione di siti di ripresa e/o le eventuali modifiche ai criteri che devono essere rispettati per individuare i punti di ripresa e le modalità con cui devono essere effettuate le riprese nel caso di punti di ripresa mobili
- c. A seguito dell'approvazione della Giunta comunale dei punti e dei criteri, il Comando di Polizia Locale:
 - se le modifiche sono state significative, dotandosi del supporto tecnico necessario e consultando il DPO, effettua una nuova DPIA e a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 dell'RGPD che indichi che il trattamento presenta un rischio residuale basso procede con le normali procedure adottate dal Comune all'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio del nuovo impianto di videosorveglianza.
 - Se invece le modifiche al sistema sono state di lieve entità e/o comunque tali da non compromettere la validità della DPIA precedentemente effettuata procede direttamente con le normali procedure adottate dal Comune all'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio del nuovo impianto di videosorveglianza.

Articolo 12 - Modalità di raccolta dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono trattati ai sensi dell'art. 5 dell'RGPD:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 dell'RGPD, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
 - c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni; i dati personali possono essere conservati anche per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 dell'RGPD, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
 - f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza e/o foto-trappole e/o altri sistemi di ripresa individuate dal Comando di Polizia Locale, installate nel territorio comunale in conformità all'elenco dei siti di ripresa, individuati e approvati con apposito atto della Giunta comunale.

- 3) Presso la sala di controllo della Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, l'hardware e il software necessario per la visualizzazione delle registrazioni effettuate con le foto-trappole, body-cam, dash-cam e le strumentazioni necessarie per la gestione sistema di videosorveglianza fissa.
- 4) In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi nella sala di controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, a tale sala possono accedere il Responsabile interno e gli Incaricato/addetti.
- 2) La sala di controllo è ubicata nell'edificio della Sede Comunale, presso l'ufficio Polizia Locale. L'accesso alla sala è protetto da adeguate misure di sicurezza e da dispositivi che ne consentano l'accesso esclusivamente ai soggetti autorizzati. I monitor non sono comunque mai posizionati in posizioni che rendano le riprese visibili al pubblico. Il Responsabile interno è responsabile dell'accesso e della sicurezza della sala di controllo, degli apparati hardware e dei software che vi sono contenuti
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, devono essere ridotti al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
- 4) Devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Responsabile interno di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa anche attraverso la tenuta del "Registro degli accessi". Tale registro (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
- 5) Gli Incaricati/addetti al trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
- 6) In ogni caso i sistemi per la videosorveglianza adottati devono garantire la registrazione dei dati relativi agli accessi (data, ora, operatore) da parte degli operatori dotati di credenziali in appositi file di log che devono essere conservati per un periodo di almeno 60 giorni e protetti dalla possibilità di essere manomessi.
- 7) Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi di adeguatezza e idoneità:
 - a. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare

non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

- b. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - c. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti ad operazioni di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e solo a seguito di autorizzazione scritta del Titolare;
 - d. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice penale;
 - e. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
- 8) Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Articolo 14 - Durata della conservazione dei dati

- 1) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza,
- 2) In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore ai 7 (sette) giorni, deve essere sottoposta una richiesta in tal senso ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
- 3) La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
- 4) La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 5) Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 15 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Articolo 16 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) Sono trattamenti distinti quelli relativi a dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e non sono soggetti all'RGPD ma alla Direttiva (UE) 2016/680 e al D.lgs. 81/2018.
- 2) Il Responsabile interno o l'Incaricato/addetto possono procedere alla registrazione di immagini o di spezzoni di video su supporti digitali atti a garantire adeguate misure di sicurezza (es. crittografia dei dati), nei casi in cui:
 - a. dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvedendo a darne immediata comunicazione agli organi competenti;
 - b. le Forze di polizia e/o l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni ne facciano richiesta scritta e motivata.
- 3) Tale registrazione deve essere corredata da una completa verbalizzazione delle operazioni svolte in modo cronologico:
 - a. annotazione relativa all'esecuzione del download dei filmati – Nome addetto, data e ora
 - b. annotazione relativa alla visione dei filmati – Nome addetto, data e ora
 - c. annotazione dei fatti salienti relativi all'evento – Nome addetto, data e ora
 - d. annotazione relativa alle operazioni di salvataggio dei filmati e dei supporti di memorizzazione utilizzati – Nome addetto, data e ora
 - e. annotazione circa alle eventuali estrapolazioni di fotogrammi per comporre fascicoli fotografici esplicativi per l'imitare l'accesso documentale ai filmati – Nome addetto, data e ora
- 4) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17 - Accesso ai dati

- 1) L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 2) L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a. al Responsabile interno ed agli Incaricati/addetti del trattamento;
 - b. alle Forze di polizia e l'autorità giudiziaria, nello svolgimento delle loro funzioni;
 - c. al difensore della persona sottoposta alle indagini, nell'ambito delle investigazioni difensive, a norma dell'art. 391-quater C.p.p.,
 - d. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

- e. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che presentati istanza di accesso alle immagini. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente;
- f. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo preventivamente nominato Responsabile esterno del trattamento ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

L'accesso alle immagini, nei casi di cui alle precedenti lettere a) c) d) f) potrà avvenire solo ed esclusivamente inoltrando specifica richiesta motivata al Titolare del trattamento dei dati e previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. L'accesso richiesto da organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria è gratuito.

- 3) L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 18 - Diritti dell'interessato

- 1) I diritti che l'interessato può esercitare sono quelli previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 dell'RGDP.
- 2) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dell'RGDP;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati/addetti.
- 4) L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- 5) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 6) L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, può richiedere al Titolare di ottenere senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse)
- 7) Per ogni richiesta di cui al comma 6, del presente articolo può essere chiesto all'istante, ve non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.
- 8) L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
- 9) Il Titolare sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 10) La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 11) La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
- 12) I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
- 13) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 14) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 15) Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Il deposito dei rifiuti

- 1) In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o l'utilizzo di foto-trappole, è consentito, su tutto il territorio comunale, con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come

discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

- 2) Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Articolo 20 - Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

- 1) È consentito l'utilizzo di impianti elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, da utilizzarsi nel rispetto della normativa di riferimento.
- 2) I dati raccolti devono essere pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. È necessario limitare la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
- 3) Più precisamente:
 - a. gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b. le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - d. le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - e. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f. in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione videofotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 21 - Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

- 1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Titolare a favore di soggetti diversi dall'interessato è ammessa esclusivamente nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati quando la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale ad una corretta esecuzione delle funzioni istituzionali a Responsabili esterni del trattamento debitamente nominati.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile esterno e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 22 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

- 1) Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. dell'RGPD ed alle previsioni del D.lgs. 196/2003.

Articolo 23 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile esterno ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 dell'RGPD.
- 2) Il Titolare o il Responsabile esterno del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
- 3) Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, paragrafo 2 dell'RGPD.

Articolo 24 - Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e potrà essere reperita sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali.

Articolo 25 – Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 26 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

- 1) La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

- 2) In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.
- 3) Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46 della legge 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile interno designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 del trattamento dei dati personali così come individuato dal presente Regolamento.

Articolo 27 - Modifiche regolamentari

1. Il presente Regolamento dovrà essere aggiornato nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Articolo 28 - Disposizioni finale ed entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
- 2) Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

--===ooOoo===--